GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

1 1 MAG, 1999

1 1 MAG, 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI DONATO	Pietro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore "	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELL	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele In Vincenzo	Assessore " "
DOMALO	Pasquale	42			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. CMISSIS

ASSENTI:

CIOFFARELLI, DONATO, META & MARRONI.

deliberazione nº 2523

Oggetto: Applicazione articolo 4 della logge regionale del 17 luglio 1997, n.25. Direttive agli TACP ed agli enti gestori del Lazio.



OGGETTO: Applicazione articolo 4 della legge regionale del 17 luglio 1997 n.25. Direttive agli IACP ed agli enti gestori del Lazio.

VISTA la legge regionale n.25 del 17 luglio 1997;

VISTO l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Regionale il giorno 21 aprile 1999, prot. N.105 con il quale si impegnava il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale ad impartire tempestivamente istruzioni agli IACP del Lazio, richiamandoli all'applicazione letterale della legge 33/87, così come modificato dalla legge 25/97;

VISTI i criteri applicativi uniformi di tutti gli IACP del Lazio sull'articolo 4 della citata legge 25/97 che risultano essere i seguenti:

 per l'inserimento nella rispettiva fascia di reddito dell'assegnatario ed il conseguente calcolo del canone di locazione il reddito annuo complessivo del nucleo familiare viene determinato - così come previsto dal punto 2) del succitato art.39 - con le modalità stabilite dall'art.3 comma 1 lett. f).

"Reddito annuo complessivo del πucleo familiare determinato ai sensi dell'art.31 della Legge 5 agosto 1978 π.457 e successive modificazioni ed integrazioni";

una volta individuata, come sopra detto, la fascia di reddito, viene applicato il più favorevole (per l'assegnatario) tra il canone calcolato ai sensi della Legge n.392/78 ed il canone in base al reddito non superiore ad una percentuale del "reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari" così come specificatamente previsto dal legislatore.

Pertanto il lavoratore dipendente assegnatario di un alloggio di ERP trova il particolare beneficio previsto dall'art.21 della L. 457/78 con l'abbattimento del proprio reddito del 40% e delle detrazioni previste per i figli a carico, e l'inserimento in una fascia inferiore rispetto al reddito complessivo.

VISTE le deliberazioni CIPE 13 marzo 1995, 21 dicembre 1995, 12 luglio 1996 e 20 dicembre 1996 concernenti "Criteri generali per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.457, in particolare

- il comma 8.4: Al fini dell'inclusione degli assegnatari nelle fasce di cui alle lettere B) e C), nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce sia nel periodo transitorio sia a regime, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui al punto 3.1, lettera e).
- il comma 8.3: Per i nuclei familiari collocati nella fascia C il "canone di locazione" è determinato con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge 8 agosto 1978, n.392, e non può essere comunque inferiore all"equo canone" di cui alla legge richiamata. La Regione stabilisce fasce percentuali di aumento progressivo in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare.
- VISTA la proposta di legge regionale n.517 approvata dalla Commissione consiliare ed in particolare il comma 2° dell'articolo 17 che prevede "i redditi familiari di cui all'articolo 39 della l.r. 33/1987, come modificata dalla l.r. 25/1997 si intendono convenzionali e sono calcolati in base all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 per l'inserimento nelle fasce di reddito previste dal citato articolo 39, comma 1, lettere da b) a g) ed imponibili al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari ai fini del calcolo dell'incidenza massima del canone sul reddito";

CONSIDERATO che risulta opportuno impartire, così come richiesto dall'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio regionale, le istruzioni agli IACP del Lazio ed agli altri Enti che operano nel settore, a seguito di quanto sopra riportato;

VISTA la legge 127/97;

DELIBERA

All'unanimità

1. di impartire agli IACP del Lazio ed agli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le seguenti istruzioni; i redditi familiari di cui all'articolo 39 della I.r. 33/1987, come modificata dalla I.r. 25/1997 si intendono convenzionali e sono calcolati in base all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 per l'inserimento nelle fasce di reddito previste dal citato articolo 39, comma 1, lettere da b) ai g) ed imponibili al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari ai fini del calcolo dell'incidenza massima del canone sul reddito;

La seguente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

La seguente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.10 PIETRO BADALOMI

IL SEGRETARIO : F.to Dott, Saverio GUCCIONE

